



**PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2024 - 2025
(BANDO FIS 3)**

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Versione 1.0



SOMMARIO

1	AMBITO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO	3
2	CRITERI GENERALI.....	3
3	LE SPESE AMMISSIBILI.....	6
3.1	Principal Investigator.....	7
3.2	Personale reclutato ad hoc	8
3.2.1	Determinazione del costo orario	8
3.3	Acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale.....	9
3.4	Altri costi di esercizio.....	10
3.5	Servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica	11
3.6	Spese generali.....	12
4	IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ACQUISTI IN CONTO CAPITALE.	12
5	DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE.....	12



1 AMBITO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento “**Indicazioni operative per la redazione del piano economico finanziario**” ha quale finalità fornire prime informazioni per la predisposizione del **Piano economico - finanziario** del progetto e costituisce il fondamento delle “**Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili**” che verranno adottate ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della **Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2024 – 2025 (Bando FIS 3)**

Le *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*, infatti, conterranno le modalità cui dovranno attenersi i soggetti beneficiari, per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2024 – 2025 fornendo le regole per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile del progetto FIS ammesso a finanziamento.

Con il presente documento, inoltre, si intende corrispondere ai principali quesiti pervenuti in tema di rendicontazione delle spese.

2 CRITERI GENERALI

È onere del PI, all’atto della presentazione della domanda, indicare il contributo ministeriale richiesto corrispondente ad un importo massimo del 100% dei costi totali ritenuti ammissibili.

Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:

- 1,0 milioni di euro per lo schema “*Starting Grant*”;
- 1,2 milioni di euro per lo schema “*Consolidator Grant*”;
- 1,5 milioni di euro per lo schema “*Advanced Grant*”.

Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:

- 1,3 milioni di euro per lo schema “*Starting Grant*”;
- 1,6 milioni di euro per lo schema “*Consolidator Grant*”;
- 1,9 milioni di euro per lo schema “*Advanced Grant*”.

Nell’ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori *PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences* ed *LS: Life Sciences* è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la *Host Institution*; **tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).**

Ai fini della predisposizione del *Piano economico - finanziario* propedeutico alla quantificazione del contributo richiesto, il PI dovrà tener conto di quanto di seguito rappresentato.

La rendicontazione amministrativo – contabile è effettuata, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, sulla base delle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” che saranno rilasciate dal Ministero, nel rispetto del “*criterio di cassa*” e mediante apposita procedura telematica. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle indicazioni fornite dall’Amministrazione, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi *audit interni centrali* da parte di idonee strutture delle *Host Institution*.



Le spese saranno ritenute ammissibili se:

1. effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
2. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. Non sono ritenuti ammissibili pagamenti in contanti o con carta di credito personale, né eventuali compensazioni;
3. contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili (legittimità della spesa);
4. coerenti con il Piano economico finanziario approvato;
5. essere direttamente imputabili, congrue, coerenti, pertinenti e connesse alle attività previste nel progetto approvato e ammesso a contributo nel rispetto della normativa comunitaria ivi inclusa sugli aiuti di Stato. La spesa deve essere riferita al progetto ammesso a finanziamento e, a tal fine, i giustificativi della spesa devono essere direttamente riconducibili al progetto finanziato;
6. riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto. La spesa deve essere effettiva anche sotto il profilo temporale (temporalità) ossia stata sostenuta - ed effettivamente pagata - durante il periodo di ammissibilità. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio del progetto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso fino alla data di conclusione del progetto, fermo restando che le stesse possono essere fatturate e quietanzate entro i 30 gg. dalla data di conclusione del progetto. I titoli di spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli indicati non possono essere riconosciuti anche se in connessione con il progetto stesso. Non sono ammissibili, neanche in termini di spesa, le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate.
7. comprovabili. I titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I giustificativi di spesa devono contenere il riferimento al progetto finanziato e qualora ciò non sia possibile è cura del soggetto che ha sostenuto la spesa apporre il riferimento suddetto.
8. rispettare tassativamente il principio del c.d. divieto di doppio finanziamento. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta; in particolare la spesa non deve essere stata già oggetto di altro finanziamento. A tal fine deve essere verificato che la documentazione di spesa riporti almeno i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del Progetto e il riferimento al Bando FIS 3.
9. rientrare in una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo 10 dell'Avviso ed essere pertinenti e relative al progetto approvato, nonché presentate secondo le modalità che saranno indicate nelle *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*;
10. essere contenute nei limiti dell'importo ammesso a finanziamento;
11. essere conformi a quanto previsto dall'Avviso e nei documenti che regolano il rapporto fra il MUR e il soggetto beneficiario che rendiconta;
12. essere sostenute secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;
13. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al contributo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
14. relative a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto FIS venga imputata solo la quota parte residua;

Il contributo ministeriale è concesso nella misura del 100% dei costi totali ammissibili.



Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in un'unica soluzione anticipata direttamente alle *Host Institution* previo rilascio, laddove previsto, a favore del MUR della garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, a copertura dell'ammontare del contributo riconosciuto per l'intera durata del progetto.

La garanzia fideiussoria non sarà necessaria qualora le HI sono istituzioni universitarie ovvero Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. In tali casi, infatti, eventuali importi oggetto di recupero potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alle stesse anche in base ad altro titolo.

In particolare, per le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 vigilati dal MUR, costituiscono idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai sensi del presente decreto anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

Il Piano economico finanziario a consuntivo potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato derivanti dalla mancata rendicontazione delle spese ovvero dall'eventuale inammissibilità delle stesse; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo ministeriale resterà invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MUR sarà ricalcolato nel rispetto dei criteri più avanti indicati procedendo al recupero delle somme erogate in esubero con detrazione su ogni altra erogazione o contributo spettante ovvero attraverso escussione della polizza fideiussoria. In tale ultimo caso verrà rideterminato anche il contributo premiale riconosciuto alla HI con restituzione della quota in eccedenza.

Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del progetto) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione da parte del MUR ma debbono, comunque essere oggetto di apposita comunicazione.

Nell'ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di comunicare al MUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno di ricevere dal MUR alcuna autorizzazione fatte salve le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi.

Occorrerà, inoltre, tener conto che:

1. per il personale di ricerca già contrattualizzato a tempo determinato o a tempo indeterminato e facente parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, non potranno essere imputate spese al progetto FIS neanche in termini di compensi aggiuntivi per la loro collaborazione;
2. per il personale di ricerca appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso;
3. per il personale contrattualizzato con fondi propri dell'HI (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto; potrà però essere esposto l'eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto, ai soli fini della determinazione del complessivo impegno temporale dedicato dall'intero gruppo di ricerca allo stesso progetto;



4. per il personale contrattualizzato dall'HI con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto, a meno che ciò non sia espressamente consentito dall'ente finanziatore sui cui fondi grava lo specifico contratto;
5. per il personale contrattualizzato da soggetti giuridici diversi dall'HI, non potranno essere previsti costi a carico del progetto né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;
6. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell'Host Institution;
7. per il PI, oltre a quanto previsto dal punto specifico, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto costituiscono un vincolo minimo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre solo impegni effettivi maggiori rispetto a quelli preventivati. Costituisce motivo di revoca integrale del finanziamento ricevuto il mancato rispetto della percentuale minima dei mesi persona dedicati al progetto nella misura prevista dal bando e comunicata in sede di presentazione della domanda di finanziamento.

In nessun caso sono ammessi al finanziamento costi calcolati in misura forfettaria salvo laddove espressamente previsto.

Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in Paesi che non utilizzano l'euro, ogni singola operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del mese in cui l'operazione è stata liquidata

3 LE SPESE AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario nei limiti previsti dal Piano economico - finanziario approvato riferiti alle fattispecie:

- a. **Principal Investigator**, ove assunto dalla *Host Institution* per il periodo di durata del progetto con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato per il vincitore di progetto "*Starting Grant*", di professore di seconda fascia per il vincitore di progetto "*Consolidator Grant*", ovvero con trattamento economico di professore di prima o di seconda fascia, il vincitore di progetto "*Advanced Grant*".

Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/ indeterminato dipendente della *Host Institution*;

- b. **personale**: costi relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato *ad hoc* per il progetto da parte:
 1. delle istituzioni universitarie (professori, ricercatori, assegnisti, contrattisti ex art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, tecnologi a tempo determinato, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
 2. degli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);



3. dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 (personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi); 4) degli IRCCS (personale di ricerca del comparto medico e sanitario analogamente a quanto indicato per le istituzioni universitarie).

c. acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;

d. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;

e. servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

f. spese generali.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se “effettivamente” e “direttamente” sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità.

3.1 Principal Investigator

Se il PI non è dipendente della HI a tempo determinato/indeterminato, il progetto dovrà prevedere anche i costi relativi alla copertura contrattuale del PI per tutta la durata del progetto limitatamente all'impegno temporale dedicato al progetto stesso nel rispetto delle previsioni del bando e quanto previsto nella proposta progettuale approvata.

Sulla base della disciplina attualmente vigente, il DM n. 919 del 22 luglio 2022 introduce anche il FIS fra i programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta.

In particolare i “*Principal Investigator*” (PI) vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati, per la durata del progetto, per chiamata diretta:

- in qualità di ricercatori a tempo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 24, della legge n. 240 del 2010, nel caso di vincitori di progetti “*Starting Grant*”;
- in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti “*Advanced Grant*”.

Il DM non disciplina l'ipotesi di *Consolidator Grant*, schema di finanziamento previsto dal bando FIS: in tal caso l'inquadramento potrà avvenire in qualità di professore di seconda fascia.

La richiamata disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 si intende applicabile anche nei termini previsti dall'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79.

Qualunque contratto, anche se part-time, stipulato ad hoc dovrà avere decorrenza dal momento dell'avvio



ufficiale del progetto (fissata al 90° giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie) e terminare in data non anteriore alla conclusione del progetto stesso.

Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa, e le spese rendicontabili dovranno essere comunque commisurate con l'impegno temporale effettivamente dichiarato.

3.2 Personale reclutato ad hoc

Questa voce comprende il costo, in termini di mesi/persona, del solo personale di ricerca contrattualizzato ad hoc.

Il personale in argomento dovrà essere direttamente ed esclusivamente impegnato nelle attività di ricerca.

In nessun caso potranno essere esposti costi e/o impegni temporali, per co.co.co., co.co.pro., personale tecnico-amministrativo, professori straordinari, professori emeriti e professori a contratto.

Per il reclutamento del personale di cui alla presente voce, sarà necessario procedere ad una selezione pubblica.

I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l'indicazione dell'oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto di ricerca, della data di inizio e della durata dell'incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni, delle attività da svolgere, delle modalità di esecuzione e l'indicazione del CUP.

3.2.1 Determinazione del costo orario

Il costo orario è determinato utilizzando le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020, adottate con Decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018¹ Decreto interministeriale n.51 del 4 gennaio 2024 per le quali si rimanda alla *Tabella n. 1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo* di seguito esposta.

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARI		
	IMPRESE	UNIVERSITÀ/A.F.A.M	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:

- per i soggetti “**Imprese**”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali;

¹ Decreto interministeriale del MIUR e de MISE 24 gennaio 2018, che reca “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale” registrato alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018 al n. 1-465



- Medio, per i livelli di quadro;
- Basso, per i livelli di impiegato/operaio.

- per i soggetti “**Università**”:
 - Alto, per Professore Ordinario;
 - Medio, per Professore Associato;
 - Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo².

- per i soggetti “**EPR**”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico.

- le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun dipendente devono essere rilevate in appositi fogli di lavoro mensili (timesheet); tali fogli redatti in modo che risulti il monte ore esclusivamente prestato dal partecipante con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall’interessato e dal responsabile nella struttura di appartenenza.

- ciascuna unità di personale impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i rispettivi Contratti Nazionali di lavoro, i Regolamenti o gli orientamenti della Commissione europea; per il personale universitario (professori e ricercatori) il monte ore annuo è stabilito dalla vigente normativa nazionale ed è pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mentre quello del personale degli EPR andrà considerata la base oraria di 1.720 eccetto che per il personale universitario;

- per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.

3.3 Acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, acquistati dalle HI, e utilizzate per il progetto presso la medesima Host Institution, responsabile della gestione amministrativo contabile di tali beni.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile di unità.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da **utilizzare esclusivamente per il progetto**,

² Sono comunque escluse le spese per il personale con mansioni amministrativo/contabili e commerciali



è determinato in base alla fattura, inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo è comprensivo di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e ss.mm.ii. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto sia recuperabile, l'importo della fattura dovrà essere al netto di IVA;

- per le attrezzature e le strumentazioni, il cui **uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto**, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della **locazione finanziaria**, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo massimo ammissibile così determinato non può comunque, in nessun caso, superare il valore commerciale netto del bene.

Ai fini dell'ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

3.4 Altri costi di esercizio

In questa voce dovranno essere rendicontate le spese per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), nonché per corsi, congressi, mostre e fiere, il cui svolgimento avvenga nel periodo di vigenza del progetto.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.

Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc., né le spese per missioni.

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi.

Per i **beni immateriali** (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile



e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e ss.mm.ii. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;

- il costo dei beni, utilizzati in modo non esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

In tale tipologia di voce di spese sono rendicontabili le spese sostenute come commessa di ricerca in entità non superiore al 40% delle spese riconosciute per l'esecuzione del progetto.

La commessa di ricerca consiste nell'affidamento di un servizio volto all'espletamento di parte delle attività di ricerca previste nella proposta progettuale presentata, da parte della Host Institution ad altri soggetti giuridici (tra i quali enti o centri di ricerca, anche privati e/o laboratori industriali di ricerca) che possono avere sede anche al di fuori del territorio nazionale o dell'Unione Europea.

L'oggetto della commessa di ricerca consiste in attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi e che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.

3.5 Servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e i costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza. L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne, alle normali condizioni di mercato, secondo la normativa vigente.

Le consulenze professionali devono essere figure di cui il soggetto beneficiario non dispone al proprio interno, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche progettuali.

Sotto il profilo soggettivo, i consulenti possono essere: 1) Imprese e società, anche in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese o altri soggetti aventi personalità giuridica, non collegati al soggetto beneficiario. 2) Enti pubblici. 3) Professionisti iscritti ad albo professionale.

Sotto il profilo del contenuto, le consulenze possono avere ad oggetto approfondimenti o sviluppo di tematiche del progetto (elaborati in forma cartacea o digitale; ovvero attività consulenziale specialistica fornita ai consumatori in modalità front office o anche a distanza, telefonicamente o tramite appositi dispositivi digitali, per le quali si fornirà apposita relazione).

Per essere ammissibile, la prestazione a cui si riferisce la spesa deve essere professionale, ovvero riferirsi ad una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale rispetto all'uso del lavoro manuale. L'elemento della professionalità deve caratterizzare sia le consulenze rese da soggetti iscritti in specifici albi professionali che le prestazioni riferite a professioni intellettuali non assoggettate all'iscrizione ad albi ed elenchi.

Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, qualora svolte da soggetti con titolo universitario e comprovata esperienza (in base al cv) coerente con l'incarico assegnato possono essere inserite tra le spese di consulenza.



3.6 Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 20% dei costi del personale (spese per il Principal Investigator + spese per personale impegnato nello svolgimento delle attività di ricerca), e non sono soggette a rendicontazione.

Le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sottoindicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla differenza tra i costi d'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento).

Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:

- a. personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili;
- b. funzionalità ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari;
- c. funzionalità operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca;
- d. assistenza al personale quali, ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative;
- e. funzionalità organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attività direzionale non tecnico scientifica, contabilità generale, acquisti;
- f. costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
- g. costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- h. eventuali oneri per fidejussioni, garanzie, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
- i. eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui ai precedenti paragrafi.

4 IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ACQUISTI IN CONTO CAPITALE.

Nell'ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori PE ed LS è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale per il finanziamento (o cofinanziamento) dell'acquisto di attrezzature alle condizioni dettate al paragrafo 3.3 da utilizzare presso la Host Institution. Tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00.

5 DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE

Il MIUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui a seguito della fase di valutazione di congruità della proposta e definizione del contributo di cui all'articolo 15 del bando Fis 3.



Il contributo a carico del MIUR dovrà essere realmente significativo e dovrà coprire sostanzialmente le reali necessità del progetto, e non dovrà in nessun caso costituire un mezzo per cofinanziare altri progetti.

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal Ministero, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per voce); nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza.